

Istruzioni dell'Ufficio federale della protezione della popolazione concernenti lo smantellamento necessario dei sistemi tecnici degli impianti di protezione soppressi

del 20 agosto 2025

L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP),

visto l'articolo 103 capoverso 2 dell'ordinanza sulla protezione civile dell'11 novembre 2020¹ (OPCi),
emana le seguenti istruzioni:

Sezione 1: Disposizioni generali

Numero 1 Scopo

Le presenti istruzioni disciplinano la procedura per lo smantellamento necessario dei sistemi tecnici di impianti di protezione soppressi e specificano in particolare i componenti che devono essere obbligatoriamente smantellati.

Numero 2 Campo d'applicazione

Le presenti istruzioni si applicano agli impianti di protezione soppressi, e più precisamente:

- a. ai posti di comando (PC) soppressi;
- b. agli impianti d'apprestamento (IAP) soppressi;
- c. ai centri sanitari protetti (CSP) soppressi;
- d. agli ospedali protetti (osp prot) soppressi;
- e. agli impianti combinati soppressi.

Numero 3 In generale

¹ Gli impianti di protezione soppressi non sono più soggetti al controllo periodico da parte del Cantone.

² Lo smantellamento dei sistemi tecnici degli impianti di protezione deve essere eseguito a regola d'arte. Se il proprietario dell'impianto non dispone delle conoscenze tecniche necessarie o se così prescritto, è necessario incaricare imprese specializzate. Ciò vale ad esempio per gli impianti a corrente forte, per i componenti di protezione secondo i numeri 5 e 6, per i serbatoi di carburante degli impianti di autoproduzione di energia elettrica e per gli impianti di captazione delle acque sotterranee.

³ Lo smantellamento dei sistemi tecnici degli impianti di protezione comprende anche il loro smaltimento corretto.

⁴ Prima dello smantellamento o di una ristrutturazione si deve incaricare un'impresa specializzata di eseguire un'analisi per verificare la presenza di sostanze nocive come ad esempio l'amianto. In caso di esito positivo, lo smantellamento e lo smaltimento devono essere effettuati correttamente e si devono adottare le necessarie misure di protezione.

Sezione 2: Smantellamento dei sistemi tecnici degli impianti di protezione

Numero 4 Impianti elettrici e di trasmissione

¹ Per lo smantellamento di impianti elettrici in impianti di protezione soppressi (installazioni a corrente forte, della telematica e di trasmissione) si deve seguire la procedura descritta nel capitolo 8 della Direttiva concernente gli impianti elettrici in costruzioni protette della protezione civile, del servizio sanitario e in rifugi speciali per infrastrutture particolari (Direttiva ESTI n. 508; WeZS) dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI).

² Tutti gli apparecchi e i dispositivi speciali utilizzati in ambito medico, come ad esempio gli apparecchi radiografici, devono essere smontati e smaltiti correttamente.

³ Negli impianti di protezione soppressi si rinuncia alla protezione EMP. Si devono pertanto attuare gli adeguamenti secondo la Direttiva ESTI n. 508 e apportare la dicitura «Protezione EMP soppressa».

⁴ Gli impianti di protezione soppressi o dismessi che sono dotati di un impianto di autoapprovvigionamento elettrico (impianto di alimentazione elettrica d'emergenza), per motivi di sicurezza continuano ad essere soggetti, fino allo smantellamento, a controlli elettrici periodici da parte dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) o di un organo d'ispezione accreditato.

⁵ Negli impianti di protezione dismessi, tutti gli impianti elettrici e di trasmissione devono essere smantellati a regola d'arte. Per le installazioni che non erano prescritte per il relativo impianto di protezione e che sono state aggiunte unicamente su base volontaria, la Confederazione non si assume i costi di smantellamento neppure in caso di dismissione.

Numero 5 Impianti di riscaldamento, ventilazione e refrigerazione

¹ I seguenti componenti devono sempre essere smantellati:

- a. i dispositivi di trattamento dell'aria (DTOP) per sale operatorie negli ospedali protetti o nei centri sanitari protetti;

¹ RS 520.11

- b. i diffusori dell'aria (DOP) per sale operatorie;
 - c. gli impianti di refrigerazione; l'aspirazione dei refrigeranti deve essere eseguita da imprese specializzate.
- ² I seguenti componenti devono essere smantellati se l'impianto di protezione soppresso non continua ad essere utilizzato come rifugio:
- a. gli impianti di riscaldamento (radiatori del riscaldamento ad acqua calda o elettrico);
 - b. le parti dell'impianto di ventilazione che concernono sistemi specifici della costruzione di protezione:
 - l'apparecchio di ventilazione (VA);
 - i filtri antigas (GF);
 - le clappe ermetiche ai gas (GAK);
 - le valvole antiesplorazione (VAE, VAE con prefiltro [PF]);
 - le valvole di sovrappressione (VSP);
 - le piastre paraschegge.
- ³ Negli impianti di protezione dismessi, devono essere smantellati a regola d'arte anche tutti gli altri impianti di riscaldamento, ventilazione e refrigerazione. Per gli impianti di riscaldamento, ventilazione e refrigerazione che non erano prescritti per il relativo impianto e che sono stati aggiunti unicamente su base volontaria, la Confederazione non si assume i costi di smantellamento neppure in caso di dismissione.

Numero 6 Impianti sanitari e apparecchi da cucina

- ¹ I seguenti componenti devono essere smantellati in qualsiasi caso:
- a. gli elevatori di pressione;
 - b. i dispositivi di disinfezione a raggi ultravioletti (disinfezione UV);
 - c. gli sterilizzatori a vapore;
 - d. le installazioni per l'approvvigionamento di gas medicinali (reti delle condotte, rastrelliere per bombole, batterie di distribuzione e prese murali per l'ossigeno);
 - e. le bombole d'ossigeno e di protossido d'azoto; lo smantellamento dev'essere eseguito da imprese specializzate.
- ² I seguenti componenti devono essere smantellati se l'impianto di protezione soppresso non continua ad essere utilizzato come rifugio:
- a. la pompa fecale manuale;
 - b. gli apparecchi di cottura a pressione;
 - c. i boiler;
 - d. la pompa manuale (a membrana).
- ³ In caso di soppressione di un impianto di protezione provvisto di un impianto di captazione delle acque sotterranee, si deve contattare l'autorità cantonale competente per l'utilizzo delle acque sotterranee, indipendentemente dal fatto che l'impianto di captazione continui ad essere utilizzato o meno.
- ⁴ Negli impianti di protezione dismessi devono essere smantellati a regola d'arte anche tutti gli altri impianti sanitari e apparecchi da cucina. Per gli impianti sanitari e gli apparecchi da cucina che non erano prescritti per il relativo impianto e che sono stati aggiunti unicamente su base volontaria, la Confederazione non si assume i costi di smantellamento neppure in caso di dismissione.

Numero 7 Elementi edilizi

- ¹ Il rivestimento in plastica dei serbatoi dell'acqua in cemento armato deve sempre essere smantellato.
- ² Le seguenti chiusure dell'impianto di protezione devono essere bloccate (meccanicamente o costruttivamente) se l'impianto di protezione soppresso non continua ad essere utilizzato come rifugio:
- a. le porte blindate (PB);
 - b. le porte a pressione (PP);
 - c. i portoni blindati (POB).
- Le leve di chiusura devono essere rimosse.
In alternativa, è anche possibile rimuovere completamente le PB, le PP e i POB.
- ³ Negli impianti di protezione dismessi devono essere smantellate a regola d'arte anche tutte le altre installazioni. Per il mobilio e gli altri elementi che non erano prescritti per il relativo impianto e che sono stati aggiunti unicamente su base volontaria, la Confederazione non si assume i costi di smantellamento neppure in caso di dismissione.
- ⁴ Per tutte le opere in calcestruzzo (p. es. platee, pareti, solette e pozzi), le chiusure dell'impianto di protezione nonché le impermeabilizzazioni, le condotte di base e di servizio, la Confederazione non si assume i costi di smantellamento neppure in caso di dismissione.

Sezione 3: Procedura in caso di cambiamento di destinazione o dismissione

Numero 8 Cambiamento di destinazione

- ¹ La procedura di soppressione è retta dall'articolo 102 OPCi. Il cambiamento di destinazione soggiace all'approvazione, da parte dell'UFPP, della domanda di soppressione.
- ² In presenza di una domanda di soppressione approvata dalla Confederazione che prevede un cambiamento di destinazione o un utilizzo per altri scopi, l'ulteriore procedura da seguire deve essere concordata con le autorità competenti.

³ Se un impianto di protezione soppresso continua ad essere utilizzato, si raccomanda inoltre di farsi concedere i diritti di utilizzo previsti dalla normativa civile che sono necessari per l'utilizzo futuro (in particolare il diritto di accesso permanente).

Numero 9 Dismissione

¹ La procedura di soppressione è retta dall'articolo 102 OPCi. La dismissione soggiace all'approvazione, da parte dell'UFPP, della domanda di soppressione e della domanda di dismissione.

² Una volta rilasciate le autorizzazioni, l'UFPP stabilisce le misure necessarie per lo smantellamento dei sistemi tecnici dell'impianto di protezione. A tal fine deve essere organizzata, nell'impianto di protezione in questione, una riunione di coordinamento diretta dall'UFPP in presenza del Cantone e del proprietario dell'impianto.

³ Successivamente, si deve inoltrare all'UFPP, tramite l'organo cantonale competente per le costruzioni di protezione, una domanda di assunzione delle spese suppletive.

La domanda deve contenere:

- la domanda di assunzione delle spese suppletive compilata;
- un elenco delle misure concordate;
- un riepilogo dei costi;
- un compendio delle offerte di imprese specializzate idonee.

⁴ L'UFPP esamina la domanda e stabilisce le spese suppletive in via provvisoria.

⁵ Dopo lo smantellamento dei sistemi tecnici dell'impianto di protezione, l'UFPP esegue un controllo finale in presenza del proprietario dell'impianto di protezione soppresso e del Cantone. Successivamente si può procedere con lo smantellamento dell'involucro dell'impianto di protezione. Il completamento dello smantellamento dell'involucro deve essere confermato per iscritto all'UFPP per la via di servizio tramite l'ufficio cantonale competente per le costruzioni di protezione e documentato con un verbale a futura memoria (documentazione fotografica).

⁶ Il conteggio finale con il riepilogo dei costi e tutte le fatture delle imprese deve essere inoltrato per la via di servizio all'UFPP tramite il servizio cantonale competente per le costruzioni di protezione assieme alla domanda di assunzione delle spese suppletive per approvazione. L'UFPP decide in via definitiva in merito alle spese suppletive.

Sezione 4: Disposizioni finali

Numero 10

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° settembre 2025.

20.08.2025

Ufficio federale della protezione della popolazione

Michaela Schärer



Direttrice